

Ufficio per il personale
delle pubbliche amministrazioni
Roma,

Alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
xxxxxxxxxxx

e p. c. Al Ministero dell'Economia
e delle Finanze
RGS - IGOP
Via XX settembre
ROMA

Prot. n. 169/03

OGGETTO: Accesso alla dirigenza presso le Camere di commercio.

In riferimento alla nota n. 42949 del 5 dicembre 2002, con la quale Codesta Camera di commercio ha richiesto un parere in merito all'accesso alla dirigenza, si rappresentano le considerazioni dello scrivente.

Le Camere di commercio sono pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche dettate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (si veda l'articolo 1, comma 2) ed hanno natura di enti autonomi di diritto pubblico, come statuito dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento della camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Al suo personale si applicano le norme previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora confluito nel citato Dlgs 165/2001, come previsto dall'articolo 19 (rubricato Personale delle camere di commercio) della stessa legge 580/1993. Il comparto di contrattazione collettiva è quello denominato del personale delle regioni e delle autonomie locali, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. B) del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593.

Per quanto concerne i requisiti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali nella Pubblica Amministrazione è oramai opinione consolidata in dottrina e giurisprudenza (si veda in particolare Corte dei Conti, Sezione centrale del controllo di legittimità, deliberazione n. 22 del 23 maggio 2000) che non si possa prescindere dal possesso del diploma di laurea, come previsto dall'articolo 28 del DLgs n. 165 del 2001. Sul punto recentemente il Consiglio di Stato, in un parere espresso dalla Prima sezione (il n. 117 del 20 febbraio 2002), ha ribadito il principio della necessità del possesso del titolo di studio, in base al quale, in sede di concorso, non è consentito prevedere un titolo di studio inferiore, neanche in virtù dell'autonomia riconosciuta agli enti locali e neanche in presenza del possesso di altri requisiti, quali l'anzianità di servizio.

La posizione dell'Amministrazione si basa essenzialmente su un parere pro veritate espresso in ordine alla legittimità del regolamento di accesso alla dirigenza camerale, espresso dall'Avvocato del Foro di Tale parere si basa sul presupposto che il principio generale contenuto nell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (già articolo 28 del DLgs 29/93) fosse applicabile esclusivamente alle Amministrazioni dello Stato, con esclusione delle altre indicate nel secondo comma dell'articolo 1 del medesimo decreto. Tale interpretazione non è condivisibile ed appare contrastante con il dettato normativo e con quanto affermato, ormai pacificamente dalla giurisprudenza amministrativa.

Inoltre tale impostazione si basa su una interpretazione non corretta del disposto dell'articolo 13 del DLgs 29/93, il quale subordina l'applicazione delle disposizioni alla previa verifica, ove necessario, degli ordinamenti delle Amministrazioni nel termine di sei mesi, superato il quale la nuova normativa è operante e prevale, in forza del principio della gerarchia delle fonti, sulle norme secondarie, quale quella degli ordinamenti locali (si veda al riguardo TAR Lazio, sede di Roma, Sez. II, 16 ottobre 1995 n. 1555, 22 ottobre 1997 n. 1635, nonché 23 gennaio 2002, n. 596 e TAR Campania, sede di Napoli, 21 settembre 2000 n. 3466).

Infine si sottolinea che il riferimento all'articolo 12 della legge 11 maggio 1999, n. 140 è fuorviante, poiché anche tale norma riveste carattere derogatorio e, pertanto, è di stretta interpretazione. Inoltre la Corte Costituzionale, con sentenza 22-29 maggio 2002, n. 218 ne ha dichiarato l'illegittimità per contrasto con l'articolo 97 della Costituzione, in quanto deroga ingiustificatamente alla regola del pubblico concorso, senza neppure prevedere alcuna verifica del possesso dei requisiti per l'attribuzione della qualifica superiore.

Pertanto deve ritenersi applicabile l'articolo 27 del citato DLgs n. 165 del 2001, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità, alle norme contenute nel capo II del medesimo decreto legislativo. La medesima previsione è integralmente riprodotta anche dall'articolo 111 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico sull'ordinamento degli enti locali, testo unico che può essere ulteriore elemento di riferimento in considerazione del fatto che al personale delle camere di commercio e gli enti locali hanno il medesimo comparto di contrattazione.

Per quanto concerne il punto relativo alle selezioni interne si osserva che il loro fondamento normativo si rinvia nelle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 12, della legge n. 127/97, ora confluito nell'articolo 91, comma 3, del DLgs n. 267 del 2000 e nell'articolo 36 bis del decreto legislativo n. 29/93, ora confluito nell'articolo 35 del DLgs. N. 165 del 2001 rubricato Reclutamento.

Nello specifico la disciplina contenuta nell'articolo 91, comma 3, del DLgs. n. 267 del 2000, in base alla quale gli enti locali possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente in relazione a professionalità acquisite all'interno dell'Ente, ha carattere derogatorio rispetto al criterio del concorso pubblico di cui all'articolo 35 del DLgs. n. 165 del 2001, pertanto, non può essere generalizzata, ma applicata al solo caso in cui la figura professionale sia acquisibile esclusivamente mediante una formazione interna all'Ente. E, inoltre, la possibilità che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplini i requisiti per l'accesso è subordinato al rispetto dei principi fissati dal medesimo articolo.

Il carattere eccezionale di quest'ultima disposizione è, infine, indirettamente confermato dalle note pronunce della Corte Costituzionale, n. 1 del 1999 e n. 194 del 2002, le quali hanno ribadito la regola dell'accesso tramite pubblico concorso, in quanto tale sistema di selezione del personale è quello maggiormente rispondente alla necessità di tutelare l'interesse pubblico al buon andamento della Pubblica Amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione.

Il Direttore dell'Ufficio
Francesco Verbaro